



SENT. 49/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Carola CORRADO Primo referendario

Flavia D'ORO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60734 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la

Campania n. 344/2022, depositata il 3.5.2022;

promosso da:

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),

con sede in Roma, alla Via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante

legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppina

Giannico (c.f.: GNNGPP70B67D883T; pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.:

PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sebastiano Caruso (c.f.: CRSSST60I27E463R; pec:

	avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f.:	
	PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e	
	Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLSI68C66F839U; pec:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512),	
	-Appellante-	
	<u>contro</u>	
	XX, c.f.: XX, nato X X X ad XXX il XXX	
	XXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Agosto, c.f.:	
	GSTRST61S15F230V,	
	-Appellato-	
	Presidenza del Consiglio dei ministri;	
	<i>“per l’annullamento</i>	
	<i>della sentenza n. 344/2022, depositata in data 3 maggio 2022, della Corte dei</i>	
	<i>conti, Sezione Giurisdizionale, per la Regione Campania, sentenza non</i>	
	<i>notificata.”.</i>	
	VISTO l’atto d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 19 marzo 2025, svolta con l’assistenza del segretario,	
	Dott.ssa Rinaldi Paola, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la	
	relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l’Avv. Giuseppina	
	Giannico per l’INPS; non costituiti i convenuti Presidenza del Consiglio dei	
	ministri e XXX.	
	FATTO	
	2	

	1. Con atto depositato il 2.12.2019, XXX, già magistrato	
	della Corte dei conti, collocato in quiescenza dal 17.4.2017, proponeva	
	ricorso, con istanza cautelare, avverso la riduzione del trattamento di	
	quiescenza operata dall'INPS, da giugno 2019 e a decorrere da gennaio 2019,	
	in applicazione dell'art.1, comma 261, della l. n. 145 del 2018, perché attuata	
	in assenza del procedimento partecipativo di cui all'art. 7 della l. n. 241 del	
	1990, nonché in assenza del provvedimento di adeguamento del Consiglio di	
	Presidenza della Corte dei conti, previsto dall'art. 1, c. 264, della legge n. 145	
	del 2018 ed infine, per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 261-	
	268, della legge da ultimo citata.	
	<i>Concludeva «per l'accoglimento del ricorso e per la sospensione del recupero</i>	
	<i>disposto dall'Inps-Direzione Provinciale di Salerno nonché per la restituzione</i>	
	<i>di quanto sino ad ora ridotto sul trattamento pensionistico fino al soddisfo,</i>	
	<i>con interessi e rivalutazione come per legge.</i>	
	<i>Nell'eventualità che il ricorso non possa essere accolto senza la risoluzione</i>	
	<i>delle prospettate questioni di incostituzionalità, si richiede di dichiarare</i>	
	<i>rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità</i>	
	<i>costituzionale (...)».</i>	
	Con atto del 27 novembre 2020, l'Avvocato Oreste Agosto dichiarava di	
	rinunciare alla richiesta di sospensione degli atti impugnati.	
	Con l'ordinanza n. 217 del 2020, considerata la rinuncia alla istanza cautelare,	
	il giudice rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione del merito.	
	2. Con la sentenza n. 344 del 2022, il giudice di prime cure, dichiarata la	
	sussistenza della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei	
	ministri, riteneva parzialmente fondata la domanda, sostenendo che “ <i>Appare</i>	
	3	

destituita di fondamento la censura concernente la necessità di una delibera di adeguamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, non essendo quest'ultimo un organo di rilevanza costituzionale (tale è, per espressa previsione della Costituzione, il CSM, ma non il CdP della Corte dei conti).

Nel merito, va premesso che, per effetto dell'art. 1, commi 261-268, della legge 145/2018, il ricorrente ha subito una decurtazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità di importo non lieve e per una durata originariamente stimata in cinque anni.

In particolare, i commi 261-268, hanno previsto una "riduzione" dei trattamenti pensionistici di importo superiore ai 100.000 euro annui lordi, mentre il comma 260 ha sancito per tali trattamenti il blocco totale della perequazione.

Le disposizioni maggiormente lesive sono quelle comportanti la riduzione - potenzialmente stabile, protraendosi per ben cinque anni ed afferendo a pensioni di vecchiaia- del trattamento pensionistico.

Va tuttavia rilevato che, sulla questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-268 della legge 145/2018, si è nelle more pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 234 del 9/11/2020, statuendo che il "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni di importo elevato (comma 260) è legittimo, mentre il "prelievo di solidarietà" può ritenersi legittimo solo se limitato al triennio.

Ne consegue che i prelievi di solidarietà eseguiti per un periodo superiore a tre anni sono non conformi a Costituzione.

Si osserva peraltro che la riduzione del trattamento pensionistico del

ricorrente è di importo elevato e -nella previsione originaria della norma- era destinata a durare per ben cinque anni, incidendo sulle esigenze economiche di chi (persona di non giovane età) aveva maturato un legittimo affidamento in ordine alla portata della pensione spettante; situazione, questa, che appare ben distante dal concetto di "sacrificio temporaneo", che può essere imposto dalla legge per esigenze di finanza pubblica. Il "sacrificio temporaneo" sostenibile è stato dalla Consulta circoscritto ad un periodo, peraltro non breve, considerata l'entità del sacrificio economico imposto al pensionato, di tre anni.

Per quanto innanzi esposto, le ritenute disposte a titolo di "prelievo di solidarietà" sono illegittime per la parte eccedente il triennio, come statuito dalla citata pronunzia della Corte Costituzionale. Ne consegue che quanto eventualmente prelevato in eccedenza rispetto al triennio va restituito.

Diversamente, il blocco parziale della perequazione è stato reputato costituzionalmente legittimo dalla citata pronunzia della Corte Costituzionale, sicché, pur condividendosi in pieno la censura concernente il mancato adeguamento delle pensioni alla perdita di potere d'acquisto, non può disapplicarsi una norma vigente e che ha superato il vaglio di costituzionalità.

In definitiva, vanno dichiarate illegittime le ritenute superiori al triennio, a decorrere dall'1/1/2019, e le somme eventualmente già ritenute a tale titolo vanno restituite, senza rivalutazione e interessi, trattandosi di un debito restitutorio.

Data la complessità della questione e i mutamenti giurisprudenziali nelle more intervenuti, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le

	parti.”.	
	Disponeva, pertanto, il giudice di prime cure “la cessazione delle ritenute	
	fondate sui commi 261-268 della legge 145/2018, operate sul trattamento	
	pensionistico di anzianità spettante al ricorrente, per il periodo superiore al	
	triennio a decorrere dall'1/1/2019; [nonché] la restituzione delle somme	
	eventualmente recuperate a tale titolo.”.	
	3. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l’INPS, lamentando	
	la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 261, della legge n.	
	145/2018, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.	
	234 del 2020 – Carenza di interesse. Violazione dei principi stabiliti dalle	
	SSRR n. 7/QM/2007 in materia di legittimo affidamento – Recupero	
	dell’indebito.”.	
	Secondo l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare il	
	ricorso, dovendosi ritenere legittimo l’operato dell’INPS, che aveva effettuato	
	le trattenute nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge, così come	
	rimodulata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020 ed essendo,	
	al contrario, la pretesa articolata da controparte - ed accolta dal GUP - riferita	
	al periodo decorrente dal gennaio 2019.	
	Allo stesso modo, sarebbe erronea la decisione, laddove aveva ritenuto il	
	diritto dell’interessato alla irripetibilità delle somme percepite ed	
	asseritamente chieste in ripetizione, in virtù del disposto di cui all’art. 1, c.	
	261, sia per la mancata esatta individuazione di tali importi, sia per l’improprio	
	richiamo alla disciplina della ripetizione dell’indebito pensionistico, resa	
	all’esito dell’arresto delle SSRR n. 7 del 2007.	
	4. All’udienza del 19 marzo 2025, le parti ribadivano le conclusioni in	
	6	

	atti e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati,	
	Presidenza del Consiglio dei ministri e di XXX.	
	2. Nel merito, l'appello va respinto.	
	L'art. 1, c. 260, della l. n. 145 del 2018 (modificato dall'art. 1, c. 477, della l.	
	160 del 2019) disponeva che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione	
	automatica dei trattamenti pensionistici era riconosciuta nella misura del 100	
	per cento solo per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il	
	minimo INPS; mentre, per quelli superiori a tale soglia, era riconosciuta in	
	misura decrescente.	
	L'art. 1, c. 261, della l. n. 145 del 2018, prevedeva che, a decorrere dalla data	
	in entrata in vigore della ridetta legge e per la durata di cinque anni, i	
	trattamenti pensionistici superiori a 100.000,00 euro erano ridotti di una	
	aliquota progressiva rispetto alla misura della pensione.	
	Con il ricorso originario, il ricorrente lamentava l'applicazione, al proprio	
	trattamento pensionistico, di entrambe le disposizioni, per molteplici ragioni.	
	In pendenza del giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza 234 del	
	9.11.2020, riteneva la legittimità delle disposizioni innanzi citate, salvo che	
	per l'ambito temporale di riferimento del comma 161, da considerarsi	
	legittimo limitatamente a tre ani e non per l'intero quinquennio.	
	Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, dichiarava l'illegittimità	
	delle ritenute di cui all'art. 161, per il periodo eccedente il triennio a decorrere	
	dall'1.1.2019, nonché delle ritenute eventualmente effettuate a titolo di	
	recupero pensionistico solo per la parte eccedente il triennio.	
	7	

	L'INPS, con l'atto di impugnazione, evidenziata la correttezza dell'operato	
	dell'Istituto con riferimento all'applicazione del c. 161, come interpretato	
	dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2020, lamentava	
	l'erroneità della pronuncia di primo grado che aveva escluso la ripetibilità	
	delle somme versate al ricorrente e non dovute, proprio in applicazione della	
	suddetta disposizione normativa.	
	Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, poi	
	confermata dalle ordinanze n. 172 del 2022 e n. 87 del 2023, ha	
	sostanzialmente statuito la legittimità delle riduzioni dei trattamenti	
	pensionistici operate ai sensi dell'art. 1, c. 161 e ss., della l. n. 145 del 2018,	
	ma solo limitatamente al triennio 2019-2021.	
	Pertanto, va rigettata la prima parte del motivo di appello e va confermata la	
	sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui ha accolto il motivo di	
	ricorso di XXX, inteso a far valere il diritto alla corresponsione del	
	trattamento pensionistico senza le decurtazioni di cui all'art. 1, c. 161, della	
	legge 30.12.2018, n. 149, per il periodo eccedente il triennio a decorrere dalla	
	data dell'entrata in vigore della ridetta legge; domanda che, evidentemente,	
	deve ritenersi ricompresa nella più ampia richiesta di corresponsione del	
	trattamento pensionistico senza le decurtazioni innanzi dette, per l'intero	
	periodo quinquennale, siccome proposta dal ricorrente.	
	Quanto alla seconda parte del motivo di appello dell'Istituto, relativo alla	
	asserita erroneità della decisione di primo grado che ha statuito «la	
	restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo», non avendo	
	l'INPS, nel caso, recuperato somme corrisposte per il titolo innanzi detto, cioè	
	referibili al periodo eccedente il triennio, non può ritenersi concretizzata	
	8	

	l'eventualità prospettata dal giudice di prime cure e, pertanto, neppure è	
	configurabile un suo interesse ad appellare la pronuncia per tale profilo.	
	3. In assenza di costituzione in giudizio delle parti appellate, nulla per le	
	spese.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della Presidenza del	
	Consiglio dei ministri e di XXX e rigetta l'appello.	
	Nulla per le spese.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del.19.3 – 10.4.2025	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina MignemiDott.ssa Giuseppina Maio	
	F.to digitalmenteF.to digitalmente	
	Depositata il 14/04/2025	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	9	

